


17575/15




DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

(codice dell'ufficio [REDACTED])

Numero dell'atto : [REDACTED]

Al Signor [REDACTED] XXX
nato [REDACTED]
con domicilio fiscale in VIA [REDACTED]
[REDACTED]



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor [REDACTED]
nato a [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED] titolare della partita i.v.a. [REDACTED]

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2010.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED]

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

* * * MOTIVAZIONI * * *

Ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 56 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) vengono di seguito indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione del presente atto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997.


Il signor [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e P. IVA. n. [REDACTED] esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari" (codice attività 463320) ha presentato la dichiarazione dei redditi e dell'IVA, Mod. Unico 2011 per il periodo di imposta 2010 in data 19/11/2011 con prot. [REDACTED] e la dichiarazione IRAP 2012 in data 28/07/2011 con prot. n. [REDACTED]

L'Ufficio ha emesso nei confronti del contribuente l'invito n. [REDACTED] notificato in data 16/04/2015, con il quale veniva richiesta la tutta la documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2010, al fine di verificare gli importi indicati nelle dichiarazioni sopra menzionate. Il contribuente adotta nel 2010 il regime di contabilità ordinaria.

La Parte si è presentata in data 27/04/2015 e nel processo verbale prot. n. [REDACTED] ha dichiarato che il consulente, Dott. [REDACTED] che seguiva contabilmente la sua impresa nell'anno 2010 era deceduto e che pertanto, dovendo reperire la documentazione da questi detenuta, si riservava di produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio in data successiva.

In data 07/05/2015 il Sig. [REDACTED] consegnava la documentazione di seguito indicata (verbale prot. n. [REDACTED])

- fatture d'acquisto in originale, dal progr. n. 1 al progr. n. 360;
- registro IVA acquisti compilato manualmente, relativo agli anni 2009/2010, in cui a pag. 22 sono state registrate le fatture di costo 2010 dal progr. n. 1 al progr. n. 35;
- registro IVA acquisti compilato manualmente, relativo all'anno 2010, in cui da pag. 1 a pag. 10 sono state registrate le fatture d'acquisto dal progr. n. 36 al progr. n. 369;
- n. 47 ricevute fiscali e scontrini relativi a consumazione pasti, non registrati;
- n. 6 fatture d'acquisto, non registrate, di cui al seguente elenco:
 - fattura emessa da Baby Mellin SPA., n. [REDACTED] del [REDACTED] 9, per un imponibile di € 17.849,17;
 - fattura emessa da NESTLE' Italiana SPA., n. [REDACTED] del [REDACTED], per



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

un imponibile di € 1.336,56;

- nota di addebito emessa da PLASMON DIETETICI SRL, n. ~~01608~~ del 18/08/2010, per un imponibile di € 5,28;
- fattura emessa da ENEL SPA, n. [REDACTED] del 23/07/2010, imponibile € 149,40;
- fattura emessa da TELEPASS SPA, n. [REDACTED] del 30/09/2010.

Pur essendosi riservata nel verbale sopra citato di produrre successivamente l'ulteriore documentazione mancante (libro giornale, bilancio, fatture emesse, schede contabili, partitario clienti e fornitori, dettaglio delle rimanenze iniziali e finali, ecc.), la Parte non ha più esibito alcun documento contabile.

* * *

Il sig. [REDACTED] è inquadrabile sotto il profilo fiscale tra i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

L'articolo 18 del D.P.R. 600/1973 ammette al regime di contabilità semplificata le imprese che abbiano conseguito ricavi non superiori a:


- euro 400.000,00 (euro 309.874,14 fino al 31 dicembre 2010) per le imprese che svolgono prestazioni di servizi;
- euro 700.000,00 (euro 516.456,90 fino al 31 dicembre 2010) per le imprese che svolgono attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si rileva, dunque, l'irregolare tenuta e l'incompletezza delle scritture contabili obbligatorie previste all'art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, infatti, "le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari [ove, oltre agli elementi prescritti dalla normativa civilistica o da leggi speciali, occorre indicare la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, il valore attribuito a ciascun gruppo e la loro ubicazione];
- b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

La lett. c) della disposizione sopra riportata chiarisce, dunque, che le scritture ausiliarie, schede contabili o conti di mastro, economici e patrimoniali, costituiscono, con il piano dei conti e con il bilancio d'esercizio, scritture



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

necessarie ai fini di una chiara, immediata e corretta rappresentazione dei dati contabili secondo le regole elaborate dalla tecnica ragionieristica.

La predisposizione del bilancio è poi fondamentale al fine non solo di individuare agevolmente il saldo al 31 dicembre dei singoli conti movimentati in corso d'esercizio, ma anche al fine di apportare correttamente le rettifiche di complemento ed integrazione, le rettifiche di costi e ricavi da rinviare a futuri esercizi e le rettifiche di costi pluriennali.


Effettuate le suddette rettifiche, può rilevarsi il risultato d'esercizio, su cui apportare le opportune variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Le scritture ausiliarie obbligatorie ex art. 14 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 600/1973 sono dunque necessarie non solo a beneficio delle attività di controllo e riscontro interno da parte dell'imprenditore, ma anche e soprattutto a beneficio dei soci, degli istituti di credito, del collegio sindacale (ove costituito) e, per quanto in questa sede più rileva, a beneficio dell'attività di controllo fiscale che l'Amministrazione Finanziaria è istituzionalmente deputata a svolgere, costituendo queste imprescindibile strumento di raccordo tra le singole registrazioni contabili e la determinazione del risultato d'esercizio e del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione.

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della irregolare/omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, si rende applicabile la previsione di cui all'art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale "l'Ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni" non necessariamente "gravi, precise e concordanti" quando risulta che "il contribuente non ha tenuto [...] una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14", nonché quando le irregolarità formali delle scritture contabili "sono così gravi da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica".

Pur considerando le richiamate facoltà di legge concesse all'Amministrazione finanziaria per determinare il reddito d'impresa in situazioni di inesistenza (parziale o totale) o di inattendibilità dell'impianto contabile complessivo, l'Ufficio ritiene, comunque, di procedere al riscontro dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nell'anno 2010 nel modo più analitico possibile, compatibilmente con le lacune dell'impianto contabile e della documentazione prodotta dal contribuente. Tale scelta metodologica, di cui si dà ampiamente conto nelle sezioni successive, è stata effettuata nell'ottica di determinare la effettiva capacità contributiva ascrivibile alla realtà aziendale verificata, in ossequio al disposto di cui all'art. 53 Cost.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'analisi della documentazione parziale prodotta all'Ufficio, e del confronto con i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Tributaria, ai sensi degli artt. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, l'Ufficio effettua le seguenti rettifiche degli imponibili dichiarati dal contribuente.

REDDITO D'IMPRESA

Dall'esame dei dati trasmessi con l'invio telematico del c.d. "Spesometro" - elenchi clienti e fornitori - è emerso che la società "[REDACTED]" (codice fiscale e partita IVA [REDACTED]) ha comunicato di avere acquistato beni e servizi dal sig. [REDACTED] nell'anno d'imposta 2010 per un totale imponibile pari ad € 1.037.939,00, oltre IVA pari ad € 118.986,00.


Per contro, il sig. [REDACTED] ha dichiarato per il 2010 i seguenti dati:

- al rigo RF 72 della dichiarazione mod. Unico PF 2011 ricavi ex art. 85 T.U.I.R. pari ad € 898.357,00;
- al rigo F 01 dello studio di settore TM88U ricavi ex art. 85 T.U.I.R. pari ad € 898.357,00;
- al rigo VE 23 della dichiarazione IVA 2011 un volume d'affari pari ad € 898.357,00;
- operazioni imponibili attive nei confronti di [REDACTED] pari ad € 875.345,00, tramite l'invio telematico del c.d. Spesometro.

Con invito n. [REDACTED] notificato a mezzo PEC in data 02/07/2015, l'Ufficio ha, pertanto, proceduto ad invitare la società [REDACTED], richiedendo la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati nell'anno 2010 dal sig. [REDACTED] (fatture ricevute, registro IVA acquisti, libro giornale, scheda contabile del fornitore, pagamenti delle suddette fatture).

La società ha prodotto la documentazione richiesta in data 21/07/2015 (Verbale Consegna Documenti prot. n. [REDACTED]). Dall'esame della suddetta documentazione si rileva che nell'anno 2010 ha ricevuto dal sig. [REDACTED] n. 177 fatture relative all'acquisto di merce e servizi di consulenza, per un totale imponibile pari ad € 1.036.948,59, oltre IVA pari ad € 118.849,51, alle aliquote del 4%, del 10% e del 20%. Le fatture ricevute, regolarmente contabilizzate e dichiarate dalla società [REDACTED] vengono elencate in dettaglio nel seguente prospetto.

N. FATTURA	DATA FATTURA	CLIENTE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IVA	DESCRIZIONE
1	13/01/2010	[REDACTED]	€ 1.942,30	10%	€ 194,23	MERCE
2	13/01/2010	[REDACTED]	€ 1.777,68	10%	€ 177,77	MERCE
4	13/01/2010	[REDACTED]	€ 405,00	20%	€ 81,00	CONSULENZA



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI


AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

5	13/01/2010	[REDACTED]	€ 1.309,44	4%	€ 52,38	MERCE
5	13/01/2010	[REDACTED]	€ 14.511,12	10%	€ 145,11	MERCE
6	13/01/2010	[REDACTED]	€ 2.858,21	10%	€ 285,82	MERCE
7	14/01/2010	[REDACTED]	€ 25.424,22	10%	€ 2.542,42	MERCE
8	15/01/2010	[REDACTED]	€ 12.783,61	4%	€ 511,34	MERCE
11	18/01/2010	[REDACTED]	€ 4.197,60	10%	€ 419,76	MERCE
12	20/01/2010	[REDACTED]	€ 347,34	10%	€ 34,73	MERCE
12	20/01/2010	[REDACTED]	€ 96,00	4%	€ 3,84	MERCE
14	20/01/2010	[REDACTED]	€ 5.070,87	10%	€ 507,09	MERCE
15	27/01/2010	[REDACTED]	€ 1.857,72	10%	€ 185,77	MERCE
20	27/01/2010	[REDACTED]	€ 31.087,19	10%	€ 3.108,71	MERCE
21	03/02/2010	[REDACTED]	€ 3.488,78	10%	€ 348,88	MERCE
22	03/02/2010	[REDACTED]	€ 230,00	20%	€ 46,00	CONSULENZA
24	03/02/2010	[REDACTED]	€ 2.236,63	4%	€ 89,47	MERCE
25	10/02/2010	[REDACTED]	€ 1.630,50	10%	€ 163,05	MERCE
26	10/02/2010	[REDACTED]	€ 818,40	4%	€ 32,74	MERCE
26	10/02/2010	[REDACTED]	€ 6.292,43	10%	€ 629,24	MERCE
27	10/02/2010	[REDACTED]	€ 8.016,84	10%	€ 801,68	MERCE
28	10/02/2010	[REDACTED]	€ 102,36	4%	€ 4,09	MERCE
28	10/02/2010	[REDACTED]	€ 1.364,76	10%	€ 136,48	MERCE
29	10/02/2010	[REDACTED]	€ 1.149,60	20%	€ 229,92	MERCE
31	11/02/2010	[REDACTED]	€ 7.534,44	20%	€ 1.506,88	MERCE
32	28/02/2010	[REDACTED]	€ 8.339,40	10%	€ 833,94	MERCE
33	28/02/2010	[REDACTED]	€ 1.519,11	10%	€ 151,94	MERCE
34	28/02/2010	[REDACTED]	€ 68,16	4%	€ 2,73	MERCE
34	28/02/2010	[REDACTED]	€ 696,92	10%	€ 69,69	MERCE
35	28/02/2010	[REDACTED]	€ 678,48	10%	€ 67,84	MERCE
36	02/03/2010	[REDACTED]	€ 4.040,38	10%	€ 404,03	MERCE
37	02/03/2010	[REDACTED]	€ 10.293,92	10%	€ 1.029,39	MERCE
38	02/03/2010	[REDACTED]	€ 317,40	10%	€ 31,74	MERCE
40	03/03/2010	[REDACTED]	€ 9.051,35	20%	€ 1.810,27	MERCE
41	11/03/2010	[REDACTED]	€ 879,28	10%	€ 87,93	MERCE
42	11/03/2010	[REDACTED]	€ 3.000,00	10%	€ 300,00	MERCE
42	11/03/2010	[REDACTED]	€ 818,40	4%	€ 32,73	MERCE
43	11/03/2010	[REDACTED]	€ 1.112,40	20%	€ 222,48	MERCE
44	11/03/2010	[REDACTED]	€ 2.007,00	10%	€ 200,70	MERCE
45	11/03/2010	[REDACTED]	€ 110,00	20%	€ 22,00	CONSULENZA
47	11/03/2010	[REDACTED]	€ 2.941,44	10%	€ 294,14	MERCE
48	17/03/2010	[REDACTED]	€ 4.010,47	10%	€ 401,04	MERCE
49	17/03/2010	[REDACTED]	€ 18.769,68	10%	€ 1.876,97	MERCE
55	23/03/2010	[REDACTED]	€ 283,44	10%	€ 28,34	MERCE
56	29/03/2010	[REDACTED]	€ 32.781,78	10%	€ 3.278,17	MERCE

TOTALE.

1.036.968,59

118.849,51



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2015 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio determina, pertanto, i ricavi conseguiti nell'anno 2010 nella misura di € 1.036.949,00, pari alla somma delle fatture emesse nei confronti della società [REDACTED] S.r.l., e la relativa IVA a debito nella misura di € 118.849,00. Si precisa che, per quanto risultino mancanti alcuni protocolli di fatture emesse dal sig. [REDACTED] in mancanza di elementi certi relativi agli imponibili fatturati verso altri soggetti, in un'ottica di maggior favore per il contribuente, l'Ufficio ritiene di procedere ad accertare i ricavi conseguiti nell'anno secondo una modalità prettamente analitica, anche alla luce degli importi decisamente marginali che risultano comunicati nel 2011 dagli altri clienti del sig. [REDACTED] attraverso l'invio telematico del c.d. Spesometro.

* * *


In ordine alla determinazione dei costi sostenuti per la produzione dei suddetti ricavi, si rileva quanto segue.

Il contribuente ha prodotto all'Ufficio un registro IVA acquisti compilato manualmente, in cui risultano registrate fatture d'acquisto per complessivi € 927.254,33. Al rigo VF 20 della dichiarazione IVA presentata ha, invece, indicato un totale acquisti pari ad € 928.277,00. A seguito dell'esame analitico dei documenti di costo prodotti, l'Ufficio riconosce la deducibilità ai fini IRPEF di costi inerenti e documentati pari complessivamente ad € 879.406,00, nonché la detraibilità dell'IVA assolta su tali acquisti.

Si rileva, per contro, l'indeducibilità dei componenti negativi di seguito esposti.

1. COSTI INDEDUCIBILI : € 4.007,00 - IVA € 252,00

- a) Nota di credito n. [REDACTED] del 16/07/2010, emessa dalla società [REDACTED] S.p.A. per € 1.368,00 oltre IVA al 10% pari ad € 136,80, registrata e contabilizzata n. 02 volte (progr. n. 172 del 16/07/2010 e progr. n. 174 del 16/07/2010) - costo duplicato;
- b) Registrazione del 07/09/2010 - progr. n. 237 - per € 460,89 oltre IVA al 20% pari ad € 92,18, con descrizione "Logistica [REDACTED]" - mancata produzione del relativo documento fiscale;
- c) Fattura Telepass - imponibile € [REDACTED] registrata al progr. [REDACTED], relativa all'anno d'imposta 2009 - costo non di competenza;
- d) Fattura n. [REDACTED] del 30/09/2009 emessa dalla società Autostrade per l'Italia SPA - imponibile € 213,40, registrata al progr. n. [REDACTED] relativa all'anno d'imposta 2009 - costo non di competenza;



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2015 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

- e) Registrazione del 30/10/2010, progr. n. [REDACTED], imponibile € 1.459,00, descrizione "spese ristorante" - mancata produzione del relativo documento fiscale;
- f) Fattura n. [REDACTED] del 05/10/2010 emessa da [REDACTED] S.r.l per un imponibile di € 115,64 ed IVA al 20% di € 23,13, registrata in data 05/10/2010 al progr. n. [REDACTED] - costo non inerente all'attività d'impresa.

2. COSTI INDEDUCIBILI - NON DOCUMENTATI : € 21.602,00 - IVA € 4.310,00

In data 31/12/2010 risultano annotate sul registro IVA manuale prodotto all'Ufficio n. 13 registrazioni per acquisto di carburante, pari complessivamente ad € 21.602,00 ed IVA pari ad € 4.310,00, esposte in dettaglio nella seguente tabella.

Prot.	Data registr.	Descrizione registrazione	Imponibile in €	IVA 20%
349	31/12/10	CARBURANTE	1.834,00	366,00
350	31/12/10	CARBURANTE	1.834,00	366,00
351	31/12/10	CARBURANTE	1.834,00	366,00
352	31/12/10	CARBURANTE	1.834,00	366,00
361	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
362	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
363	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
364	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
365	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
366	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
367	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
368	31/12/10	CARBURANTE	1.529,00	305,00
369	31/12/10	CARBURANTE	2.034,00	406,00
TOTALE			21.602,00	4.310,00

In relazione alle suddette registrazioni non è possibile riconoscere alcuna deduzione, né la detrazione dell'IVA relativa, in quanto non sono state prodotte all'Ufficio le relative schede carburante.

3. COSTI INDEDUCIBILI - UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI : € 22.147,00 - IVA € 4.423,00

DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2015 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]


I costi per carburante per autotrazione registrati nel registro manuale IVA, relativi all'utilizzo del furgone NISSAN [REDACTED] targato [REDACTED], sono stati documentati da n. 12 schede carburante (Allegato n. 1), per un totale di € 22.147,00 di imponibile ed IVA all'aliquota del 20% pari ad € 4.423,00. In relazione a tali schede si osserva, preliminarmente, che il prot. n. [REDACTED] relativo alla scheda carburante di marzo, è un duplicato del prot. n. [REDACTED]. Le schede in oggetto sono elencate in dettaglio nel prospetto seguente.

Prot. acquisto	N. Scheda	Data registrazione	Mese	Imponibile in €	IVA 20%
22	1	31/01/10	gennaio	1.542,00	308,00
43	2	28/02/10	febbraio	1.692,00	338,00
69	3	31/03/10	marzo	1.850,00	370,00
71	3	30/03/10	marzo	1.850,00	370,00
104	4	30/04/10	aprile	1.892,00	378,00
131	5	31/05/10	maggio	1.817,00	363,00
157	6	30/06/10	giugno	1.834,00	366,00
189	7	31/07/10	luglio	1.834,00	366,00
229	8	31/08/10	agosto	1.000,00	200,00
230	9	30/09/10	settembre	1.834,00	366,00
231	10	31/10/10	ottobre	1.834,00	366,00
232	11	30/11/10	novembre	1.834,00	366,00
233	12	31/12/10	dicembre	1.334,00	266,00
TOTALE				22.147,00	4.423,00

Come prescritto dal D.P.R. n. 444/1997, "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforma al modello allegato" (art. 1 comma 1).

"Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al D.P.R. n. 633/1972, art. 22 comma 3" (art. 1 comma 2).

"Per ciascun veicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa [...] è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2015 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

veicolo, la [...] ragione sociale, [...] il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto [...] che acquista il carburante [...]" (art. 2 comma 1).

"I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro" (art. 2 comma 2).

"L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda [...] all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso" (art. 3).


"L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo" (art. 4).

La Corte di Cassazione ha sempre ribadito che "la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinato al fatto che le cosiddette "schede carburanti" [...] siano complete in ogni loro parte [...]".

"La natura essenziale di tutti gli elementi richiesti nella normativa affinché ogni scheda carburante possa assolvere alla finalità prevista dalla legge - ovvero sia rappresentare un costo deducibile, allo stesso modo e con gli stessi effetti di una fattura - deve essere ribadita, essendo evidente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso (rilevante anche nella fattispecie) di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità [...] del costo ad un automezzo di pertinenza del contribuente, sia quanto ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all'annotazione dei chilometri di percorrenza" (sent. n. 3947 del 18.02.2011).

L'esame dei dati riportati sulle schede carburante prodotte all'Ufficio ha evidenziato una serie di gravi anomalie relative all'attendibilità dei documenti presentati e conseguentemente alla certezza dei costi dedotti, con conseguente indeducibilità degli importi in esse indicati ed indetraibilità dell'IVA relativa.

In primo luogo si rileva che il veicolo indicato sulle schede carburante (furgone NISSAN targato [REDACTED] non era di proprietà del contribuente, ma sarebbe stato utilizzato sulla base di un "contratto di comodato ad uso gratuito" registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data [REDACTED] 2005 al n. [REDACTED]. Tuttavia dall'esame del contratto prodotto all'Ufficio risulta che il comodante era la società [REDACTED] SISTEM S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED]", mentre dal 28/01/2008, e dunque anche nell'anno oggetto di controllo, il proprietario del furgone risulta un altro soggetto, il sig. [REDACTED] (C.F.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2015 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED], che non risulta avere concesso il suddetto mezzo in comodato al sig. *el contribuente*

In secondo luogo si osserva che tutte le schede carburante prodotte all'Ufficio non rispettano i requisiti minimi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 444 del 10/11/1997, in quanto prive dei chilometri rilevati sull'autoveicolo all'inizio ed alla fine del mese, rendendo in tal modo impossibile "una pronta verifica documentale [...] quanto ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all'annotazione dei chilometri di percorrenza" (Cass. Civ. sent. n. 3947 del 18.02.2011). Né, d'altra parte, è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento di tali importi, ad esempio a mezzo esibizione degli estratti conto bancari o dei rendiconto mensili della carta di credito.

Oltre alle suddette anomalie, di natura prettamente fiscale, si rileva che tutti i rifornimenti attestati sulle schede carburante in esame per l'anno 2010 sarebbero stati effettuati presso un unico distributore: "AGAS di [REDACTED] S.n.c.", con sede in [REDACTED], P. IVA [REDACTED]. Dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risulta, però, che la società AGAS di [REDACTED] S.n.c., esercente l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con P. IVA [REDACTED] è cessata in data 16/09/1997, sia in Anagrafe Tributaria che in Camera di Commercio.


Pertanto tutte le schede carburante asseritamente istituite per i 12 mesi del 2010 e prodotte all'Ufficio in data 07/05/2015 devono considerarsi quali documenti manifestamente falsi, predisposti ad hoc dal contribuente al fine di documentare operazioni d'acquisto di carburante mai poste in essere.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le schede carburante in esame (Allegato n. 1) verranno inoltrate alla competente Procura della Repubblica affinché possa essere valutata la sussistenza delle fattispecie penali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e di cui all'art. 11 del D.L. n. 201/2011.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 39 comma 2 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio accerta nella misura di € 222.827,00 il reddito d'impresa ed il reddito complessivo conseguito dal contribuente nell'anno d'imposta 2010, come esposto in dettaglio nella seguente tabella.

	DICHIARATO	ACCERTATO
--	------------	-----------



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Ricavi ex art. 85 T.U.I.R.	€ 898.357,00	€ 1.036.949,00
Ricavi non contabilizzati	---	€ 138.592,00
Costi indeducibili - 1	---	€ 4.007,00
Costi indeducibili - 2	---	€ 21.602,00
Costi indeducibili - 3	---	€ 22.147,00
Maggiori imponibili accertati	---	€ 186.348,00
Utile di esercizio	€ 36.479,00	€ 36.479,00
Reddito d'impresa	€ 36.479,00	€ 222.827,00
Reddito complessivo	€ 36.479,00	€ 222.827,00

Il reddito d'impresa accertato è rilevante, altresì, ai fini della rideterminazione della base imponibile INPS (art. 10 D.Lgs. 241/1997), in quanto i titolari di imprese artigiane e commerciali ed i soci titolari di una propria posizione assicurativa, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali entro i massimali previsti dalla legge per l'anno 2010, come esposto in dettaglio nei quadri interni del presente atto.

Sul reddito complessivo accertato si calcolano, inoltre, l'addizionale regionale all'IRPEF prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 446/1997 e l'addizionale comunale all'IRPEF prevista dall'art. 12 della L. n. 133/1999 nella misura prevista per il 2010.

VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Visto il D. Lgs. n. 446/97, istitutivo dell'Imposta regionale sulle attività produttive; considerati in particolare gli artt. 4 e ss. del predetto decreto legislativo in materia di determinazione della base imponibile;

alla luce dei maggiori ricavi accertati ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa; ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997 il valore della produzione netta ai fini IRAP viene accertato nella misura di € 165.571,00, come esposto in dettaglio nella seguente tabella.

DIREZIONE PROVINCIALE I [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI


AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 5 PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

	DICHIARATO	ACCERTATO
Ricavi ex art. 85 T.U.I.R.	€ 898.357,00	€ 1.036.949,00
Variazioni delle rimanenze	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale componenti positivi	€ 913.357,00	€ 1.051.949,00
Totale componenti negativi	€ 876.878,00	€ 876.878,00
Valore della produzione	€ 36.479,00	€ 175.071,00
Ulteriore deduzione	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Valore della produzione netta	€ 26.979,00	€ 165.571,00

IVA

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 l'Ufficio accerta maggiori operazioni imponibili attive pari ad € 138.592,00 e la relativa imposta a debito pari ad € 16.890,00, determinata come esposto in dettaglio nella seguente tabella.

IMPONIBILE ACCERTATO	ALIQUOTA	IVA	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO	ALIQUOTA	MAGGIORE IVA DOVUTA
€ 40.710,20	4%	€ 1.628,37	€ 5.103,00	4%	€ 204,00
€ 820.275,34	10%	€ 82.028,04	€ 100.114,00	10%	€ 10.011,00
€ 175.963,05	20%	€ 35.193,09	€ 33.374,00	20%	€ 6.675,00
€ 1.036.948,59	TOTALE	€ 118.849,50	€ 138.591,59	TOTALE	€ 16.890,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]


Per le motivazioni sopra esposte, in relazione all'IVA indebitamente detratta sugli acquisti che l'Ufficio ha ritenuto indeducibili, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, si accerta una maggiore imposta dovuta pari a € 9.002,00 (imponibile € 1.368,00 - IVA al 10% indetraibile = € 136,80 + imponibile € 44.326,00 - IVA al 20% indetraibile = € 8.865,00).

Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 l'Ufficio accerta, pertanto, una maggiore imposta a debito pari complessivamente ad € 25.892,00 (= € 16.890,00 + € 9.002,00).

* * *

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, con l'applicazione della norma più favorevole, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

Le sanzioni riportate nel relativo prospetto sono determinate tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997. Considerato che le violazioni riscontrate integrano fatti di penale rilevanza, le sanzioni sono irrogate nella misura massima prevista dalla legge.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RF2 Utile	36.479	36.479
-----------	--------	--------

VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Ricavi non dic. di cui: analitici		138.592
Costi a fronte di operazioni inesist.		22.147
Costi non di competenza		603
Costi non inerenti		116
Costi non documentati		24.890

RF25 Totale delle variazioni in aumento	0	186.348
---	---	---------

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RF41 Somma algebrica	36.479	222.827
RF44 Red. d'impresa lordo (o perd.)	36.479	222.827
RF47 Reddito d'impresa (o perdita)	36.479	222.827
RF49 Red. impr. (o perd.) spett. dell'impr.	36.479	222.827
RF51 Red. impr. di spett. impr. al netto delle perd.	36.479	222.827

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Redditi impresa RF	36.479	222.827
Totale redditi	36.479	222.827
Differenza	36.479	222.827
Reddito complessivo	36.479	222.827

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1 Reddito complessivo	36.479	222.827
RN3 Oneri deducibili	10.098	10.098
RN4 Reddito imponibile	26.381	212.729
RN5 Imposta lorda	6.523	84.643
RN7 Detrazione per figli a carico	246	0
RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro	246	0
RN22 Totale detrazioni d'imposta	246	0
RN26 IMPOSTA NETTA	6.277	84.643
RN33 DIFFERENZA	6.277	84.643
RN35 col. 2 ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PREC. DICH.	24	
RN37 col. 5 ACCONTI	9.075	
RN42 IMPOSTA A CREDITO	2.822	

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF


Scaglioni di reddito				Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da	0,00	fino a	15.000,00	23%	3.450,00
2) da	15.000,01	fino a	28.000,00	27%	3.510,00
3) da	28.000,01	fino a	55.000,00	38%	10.260,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

				DICHIARATO	ACCERTATO
4) da	55.000,01	fino a	75.000,00	41%	8.200,00
5) da	75.000,01	fino a	212.729,00	43%	59.223,47
TOTALE IMPOSTA LORDA:					84.643,47
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)					<u>78.366,00</u>
QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF					
RV1	Reddito imponibile			26.381	212.729
SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF					
RV2	Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Piemonte			369	2.978
	Aliquota applicata				1,40%
RV7	Addizionale regionale all'irpef a debito			369	
MAGG. ADDIZ. REGIONALE ACCERTATA (in euro)					<u>2.609,00</u>
SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					
RV9	Aliquota dell'addizionale comunale			0,50%	0,50%
RV10	col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta			132	1.064
RV11	Addizionale comunale all'irpef trattenuta o versata			53	53
RV15	Addizionale comunale all'irpef a debito			79	
MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro)					<u>932,00</u>
QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI					
SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA COMMERCianti					
Tipo di attivita': Commerciante					
Codice azienda INPS: 26855563EM					
Iscrizione all'INPS successiva al 31/12/95: NO					
Periodo di imposizione contributiva Tipo di riduzione Decorrenza riduzione					
	dal	al		dal	al
	01	12		00	00
Base imponibile				36.479	70.607
Contributo dovuto(*)				7.329	14.467
MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)					<u>7.138,00</u>
(*) Il contributo dovuto è calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:					
- 20,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 14.334,00 ed euro 42.364,00;					
- 21,09% sui redditi superiori ad euro 42.364,00 fino ad un massimale di euro 70.607,00 o fino ad un massimale di euro 92.147,00 per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31/12/1995					
TOTALE MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)					7.138,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO

ACCERTATO

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IQ - PERSONE FISICHE

Codice regione o provincia autonoma	13	
Regione o provincia autonoma	Piemonte	

SEZIONE I - IMPRESE ART. 5 BIS D.LGS N. 446/1997

IQ4 Totale componenti positivi	913.357	1.051.949
IQ10 Totale componenti negativi	876.878	876.878
IQ12 Valore della produzione	36.479	175.071

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IQ54 col. 1 Valore della produzione (Sez. I)	36.479	175.071
col. 3 Valore della produzione Italia	36.479	175.071
IQ60 col. 1 Totale valore della produzione	36.479	175.071
col. 3 Totale valore produzione Italia	36.479	175.071
IQ62 col. 2 Ulteriore deduzione	9.500	9.500
IQ65 col. 3 Valore della produzione netta	26.979	165.571
col. 2 Importo IQ65 altre aliquote	26.979	165.571

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = 13 - PIEMONTE


Valore Produzione	26.979	165.571
Base Imponibile	26.979	165.571
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%
Imposta netta	1.052	6.457

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	1.052	6.457
IR26 Acconti versati	1.113	
IR28 Importo a credito	61	
IR31 Credito da utilizzare in compensazione	61	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

5.405,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

DICHARATO ACCERTATO

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili

SEZ. 1

VE2	Impon.	4%	confer.prod.agric./cess. agric.eson.	35.607	40.710
	Impos.	4%	confer.prod.agric./cess. agric.eson.	1.424	1.628

SEZ. 2

VE21	Impon.	10%	operaz.imponibili agricole/commerc.	720.161	820.275
	Impos.	10%	operaz.imponibili agricole/commerc.	72.016	82.028
VE22	Impon.	20%	operaz.imponibili agricole/commerc.	142.589	175.963
	Impos.	20%	operaz.imponibili agricole/commerc.	28.518	35.193

SEZ. 3

VE23	Totale imponibile			898.357	1.036.948
	Totale imposta			101.958	118.849
VE25	Totale (VE23 ± VE24)			101.958	118.849

SEZ. 5

VE40	Volume d'affari			898.357	1.036.948
------	-----------------	--	--	---------	-----------

QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

SEZ. 1

VF2	Acquisti e importazioni imponibili (4%)			1.226	1.226
	Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%			49	49
VF9	Acquisti e importazioni imponibili (10%)			738.680	737.312
	Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%			73.868	73.731
VF11	Acquisti e importazioni imponibili (20%)			188.371	144.045
	Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%			37.674	28.809

SEZ. 2

VF20	Totale acquisti e importazioni - Imponibile			928.277	882.583
	Tot. acquisti/importaz. - Imposta			111.591	102.589
VF22	Totale imposta acquisti e importazioni			111.591	102.589


SEZ. 4

VF57	IVA ammessa in detrazione			111.591	102.589
------	---------------------------	--	--	---------	---------

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

SEZ. 1

VL1	IVA a debito (somma VE25 e VJ15)			101.958	118.849
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			111.591	102.589
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)			0	16.260
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL1)			9.633	0



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZ. 2		
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009	5.407	5.407
VL9 Credito compensato nel modello F24	7.053	7.053
SEZ. 3		
VL26 Eccedenza credito anno precedente	-1.646	-1.646
VL32 IVA a debito	0	17.906
VL33 IVA a credito	7.987	0
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	17.906
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	7.987	0
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		25.893,00
Credito richiesto dal contribuente non spettante di cui credito non riconosciuto		7.987 7.987
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
Debito di imposta		17.906
Credito non riconosciuto		7.987
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		<u>25.893,00</u>



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IRAP, IVA, ADD. COMUNALE.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-OMESSA CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI, DEI DOCUMENTI E DEI REGISTRI PREVISTI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE. a) ART. 9, COMMA 1, D.LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.032,00 A EURO 7.746,00	1.032,00	7.746,00
2 Irpef-OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI NEGLI STUDI DI SETTORE, NONCHE' INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITA' NON SUSSISTENTI a) ART. 1, COMMA 2 BIS, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA AUMENTATA DEL 10% (DAL 110% AL 220% DELL'IMPOSTA)	86.202,60	172.405,20
3 Add.Regionale-OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI NEGLI STUDI DI SETTORE, NONCHE' INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITA' NON SUSSISTENTI a) ART. 1, COMMA 2 BIS, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA AUMENTATA DEL 10% (DAL 110% AL 220% DELL'IMPOSTA)	2.869,90	5.739,80
4 Irap-OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI NEGLI STUDI DI SETTORE, NONCHE' INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITA' NON SUSSISTENTI a) ART. 32, COMMA 2 BIS, D. LGS. 15/12/97 N. 446 SANZIONE PECUNIARIA AUMENTATA DEL 10% (DAL 110% AL 220% DELL'IMPOSTA)	6.353,60	12.707,20
5 IVA-OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI NEGLI STUDI DI SETTORE, NONCHE' INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITA' NON SUSSISTENTI a) ART. 5, COMMA 4 BIS, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA AUMENTATA DEL 10% DAL 110% AL 220% DELL'IMPOSTA	28.482,30	56.964,60
6 Add.Comunale-OMESSA O INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI NEGLI STUDI DI SETTORE, NONCHE' INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITA' NON SUSSISTENTI a) ART. 1, COMMA 2 BIS, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA AUMENTATA DEL 10% (DAL 110% AL		

DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

220% DELL'IMPOSTA)

1.025,20

2.050,40

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure ~~massime~~ previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
2 Irpef	164.569,00 ←
3 Add.Regionale	5.479,00
4 Irap	11.351,00
5 IVA	54.375,00 ←
6 Add.Comunale	1.957,00
Cumulo materiale	237.731,00

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	1.032,00


Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse violazioni della stessa indole in periodi d'imposta diversi, la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto e poi dalla meta' al triplo.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 2/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	164.569,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	32.913,80
- TOTALE	Euro	197.482,80
- aumento del 50% - articolo 12 comma 5, del D.Lgs.n.472/97	Euro	98.741,40
- sanzione base	Euro	296.224,20
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	74.056,05



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

- Cumulo giuridico Euro 370.280,25

Poiche' il predetto ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 2009 e 2010, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell'art.12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, e' necessario sommare gli ammontari delle sanzioni risultanti dal cumulo materiale relativi agli stessi anni:

- Cumulo materiale anno 2009	Euro	43.233,24
- Cumulo materiale anno 2010	Euro	237.731,00
- Totale cumulo materiale	Euro	280.964,24
- Sanzione irrogabile	Euro	280.964,24
- Totale sanzioni sulle violazioni cui non si applica l'art.12	Euro	1.032,00
- Totale sanzione irrogabile	Euro	281.996,24
- sanzione applicata negli atti relativi alle annualita' preced.	Euro	43.233,24
- TOTALE	Euro	238.763,00


Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 370.280,25) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 280.964,24).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 280.964,24 per le violazioni indicate nel prospetto A.
- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.032,00 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 1/Irpef.

Tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualita' precedenti, per un totale di Euro 43.233,24, la sanzione relativa all'anno 2010 e' pari a Euro 238.763,00.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

- 1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto (Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3. Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 10/02/2016 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	78.366,00
Interessi (fino al 10/02/2016)		12.624,44
TOTALE		90.990,44
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	2.609,00
Interessi (fino al 10/02/2016)		420,30
TOTALE		3.029,30
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	5.405,00
Interessi (fino al 10/02/2016)		870,72
TOTALE		6.275,72
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	25.893,00
Interessi (fino al 10/02/2016)		4.449,34
TOTALE		30.342,34
Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	932,00
Interessi (fino al 10/02/2016)		150,14
TOTALE		1.082,14
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	39.621,84
Sanzione Irpef	9452	172,00
Spese di notifica	9400	8,75



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	CPMF	7.138,00

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 10/02/2016, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un sesto di Euro 280.964,24.
 Dall'importo cosi' ottenuto vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti pari a Euro 7.205,54.

Sanzione dovuta per l'anno 2010 Euro 39.621,84.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7G
- il Codice Atto : 13144056002

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)


Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	79.243,67
Sanzione Irpef	9601	344,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

- (*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo di 280.964,24 euro.
Dall'importo cosi' ottenuto vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti pari a Euro 14.411,08.

Sanzione dovuta per l'anno 2010 Euro 79.243,67.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7G
- il Codice Atto : 13144056002

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	113.205,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016 *	21.159,93
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	134.373,68

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 10/02/2016 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)


Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potra' procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: [REDACTED], e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO LEGALE - [REDACTED]
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.


Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

notifica;

- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 10/02/2016 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 10/02/2016 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.


TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2010	26.122,00
Interessi fino al 10/02/2016(*)	9931		4.809,31
Addizionale Regionale (Codice regione 13)	9942	2010	869,67
Interessi fino al 10/02/2016(**)	9943		160,11
Irap	9934	2010	1.801,67
Interessi fino al 10/02/2016(***)	9935		331,70
IVA	9944	2010	8.631,00
Interessi fino al 10/02/2016(****)	9945		1.694,99
Addizionale Comunale (Codice ente locale 99)	9940	2010	310,67
Interessi fino al 10/02/2016(*****)	9941		57,20
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 2,86268 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,09530 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,19744 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(****) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,94586 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(*****) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,03404 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7G
- il Codice Atto : 13144056002

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	37.735,01
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016 *	7.053,31
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	44.797,07


* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 10/02/2016 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	113.205,00
SANZIONE PER INTERO	238.763,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016 *	21.159,93
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

TOTALE	373.136,68
--------	------------

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 10/02/2016 fino alla data di versamento inclusa.

La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 di n. 78/2010).

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione (Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), di n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, di n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), di n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:


IMPOSTE	37.735,01
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016	7.053,31
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	44.797,07

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	3.583,77
TOTALE (*)	48.380,84

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 10/02/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	113.205,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016	21.159,93
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	134.373,68

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	10.749,89
TOTALE (*)	145.123,57

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 10/02/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).


9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	113.205,00
SANZIONE PER INTERO	238.763,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 10/02/2016	21.159,93
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	373.136,68

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	29.850,93
------------------	-----------



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

TOTALE (*)	402.987,61
------------	------------

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 10/02/2016 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - [REDACTED]
 Stanza [REDACTED], piano 2, telefon [REDACTED]

Il presente atto si compone di 37 Pagine
 e di n. 1 allegati composti da n. 51 pagine

Data

16/12/2015



Per Il Direttore Provinciale

[REDACTED]
 firma in delega del Direttore Provinciale
 [REDACTED]